



**Camera di Commercio
Crotonese**

REGOLAMENTO di verifica periodica degli strumenti di misura

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| Rev. 1 2011 | Preparato: Regolazione del Mercato | Revisionato da Giunta camerale D.G. n. 71 del 03.10.2011 | Approvato: D. C. n. 19 del 06.12.2011 |
|-------------|--|---|---|

REGOLAMENTO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle vigenti norme in materia ed in particolare del D.M. 28 marzo 2000 n.182, le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Agli effetti del presente regolamento, si intende:

- a) per *strumenti di misura*, gli strumenti metrici contemplati dal T.U. delle leggi metriche R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, dall'art. 2, primo comma, del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, dall'art. 1 del D.M. n. 182/00 e dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2001;
- b) per *verificazione periodica*, la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti;
- c) per *utente metrico* colui che utilizza strumenti per pesare e/o per misurare:
 - per gli impieghi di cui all'art. 2, secondo comma, del D.LGS. n. 517/92;
 - per le utilizzazioni di cui all'art. 1 del D.M. n. 182/00 e dall'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2001;
- d) per *elenco degli utenti metrici*, l'elenco degli utenti utilizzatori di strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica, formato dall'ufficio metrico ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 182/00.

Art. 2 – Periodicità

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti alla verifica periodica entro 60 giorni dalla loro prima utilizzazione e, successivamente, secondo la periodicità sotto indicata, fissata dal D.M. n. 182/00, che decorre per ogni strumento dalla data dell'ultima verifica effettuata sullo stesso:

- 2 anni per complessi di misura per carburanti e per misuratori massici di gas metano;
- 3 anni per strumenti per pesare;
- 4 anni per misuratori di liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua e per strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi;

- 5 anni per masse campione, misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
- 2 anni per convertitori di volume di gas;
- secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro delle Attività Produttive, per gli strumenti diversi da quelli sopra indicati.

Gli strumenti sono, altresì, soggetti alla verifica a seguito di riparazioni ed altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici, nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dall'ufficio metrico.

E' obbligo dell'utente presentare gli strumenti metrici alla verifica periodica.

Art. 3 – Procedura

La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'ufficio metrico della Camera di Commercio o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti, nel territorio di competenza della Camera.

Gli utenti interessati ad ottenere la verifica periodica, devono far pervenire all'ufficio metrico apposita richiesta compilata sul modello predisposto dalla Camera di Commercio, unitamente all'attestazione del versamento, a favore della Camera, della somma stabilita dalle vigenti norme in materia o dalla stessa Camera di Commercio, nel caso in cui la legge lo consenta.

La presentazione alla verifica, comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio, consente l'utilizzo degli strumenti fino all'effettuazione della verifica stessa.

Per l'effettuazione della verifica periodica, l'utente metrico deve mettere a disposizione dell'ufficio, con spese a proprio carico, le masse e le misure campione di cui l'ufficio non abbia la disponibilità, nonché i mezzi ed il personale occorrente. Per quanto concerne la categoria degli strumenti per pesare, la Camera di Commercio assicura la verifica con i propri mezzi fino alla portata massima di 30 kg.

Le operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura sono effettuate secondo l'indirizzo stabilito dal Ministero delle Attività Produttive con Direttiva del 4 aprile 2003.

Art. 4 – Casi particolari

La verifica degli strumenti può essere effettuata da laboratori abilitati ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001 e del relativo Regolamento Camerale di attuazione.

La verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della

produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del D.LGS. n. 517/92.

La verifica degli strumenti di tipo fisso, per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2000, n. 179, può esser eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso.

Il fabbricante o il laboratorio, che si avvalga delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è tenuto a comunicare all'ufficio metrico competente, l'avvenuta verifica degli strumenti, il luogo di funzionamento, gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità e l'attività dell'utente metrico, entro 30 giorni dall'esecuzione della verifica stessa.

Art. 5 – Esito della verifica

L'esito positivo della verifica è attestato dall'Ispettore metrico responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento, utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione, le cui caratteristiche sono indicate all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 182/00. Su eventuale richiesta dell'utente interessato, verrà rilasciata un'ulteriore attestazione scritta di avvenuta verifica periodica.

In caso di esito negativo l'Ispettore metrico emette, a seconda dei casi:

- a. ordine di aggiustamento, qualora lo strumento presenti errori superiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente o tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica;
- b. ordine di presentazione, qualora l'utente non sia dotato di strumento avente le caratteristiche previste dalla legge per l'esercizio dell'attività o qualora la verifica sia risultata impossibile per motivi non imputabili all'ufficio;
- c. provvedimento di sequestro nei casi previsti dalla legge.

Avverso tali provvedimenti è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, e/o, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative disposte dalle norme vigenti.

Art. 6 – Elenco degli utenti metrici

L'ufficio metrico forma, in conformità a quanto prescrivono gli articoli 8 e 9 del D.M. n. 182/00, l'elenco degli utenti metrici sulla base dei dati forniti dal Registro Imprese, dai Comuni e da altre amministrazioni pubbliche, nonché di quelli risultanti dall'attività ispettiva, indicando, oltre le generalità e il luogo di esercizio dell'utente, gli estremi di identificazione degli strumenti e le scadenze della relativa verifica.

Art. 7 – Vigilanza

La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del D.M. n. 182/00 viene esercitata, dall'ufficio metrico della Camera di Commercio presso gli utenti senza preavviso

Art. 8 – Disposizioni transitorie

La Camera di Commercio informa gli utenti dell'inizio della verifica periodica secondo le nuove modalità attuative stabilite dal D.M. n. 182/00.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'Albo Camerale.